

Codice A1419A

D.D. 16 giugno 2022, n. 1078

Fondazione "Ulaop CRT - Onlus - Un luogo amico dei piccoli", con sede in Torino. Presa d'atto modifica dello Statuto.



ATTO DD 1078/A1419A/2022

DEL 16/06/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: Fondazione “Ulaop CRT – Onlus - Un luogo amico dei piccoli”, con sede in Torino.
Presa d’atto modifica dello Statuto.

Premesso che:

con nota acquisita al prot. n. 21213 del 06/06/2022, è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto della Fondazione “Ulaop CRT – Onlus - Un luogo amico dei piccoli”, C.F. 97729840013, con sede in Via XX Settembre, 31, Torino;

la Fondazione medesima risulta essere stata iscritta in data 16/09/2010 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte al n. 983;

la Fondazione “Ulaop CRT – Onlus - Un luogo amico dei piccoli” ha deliberato l’approvazione di un nuovo testo dello Statuto, al fine di adeguarlo al D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, come da atto rep. n. 52756 dell’ 11/05/2022, a rogito del Dott. Andrea Ganelli, notaio in Torino, registrato presso l’Ufficio Territoriale di Torino Direzione Provinciale I° in data 18/05/2022 al n. 24738 Serie 1T;

vista la nota prot. n. 21661 dell’08/06/2022 con la quale è stato richiesto lo statuto repertoriato e la documentazione afferente alle variazioni intervenute dell’organo amministrativo, disponendo la sospensione del procedimento di cui trattasi;

visto i riscontri acquisiti al ns. prot. n. 22743 e prot. n. 22746 del 15/06/2022, con cui la Fondazione ha inoltrato la documentazione richiesta ;

considerato che, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, per le ONLUS continuano ad applicarsi le norme previgenti all’istituzione del Registro Unico del Terzo Settore;

considerato altresì che per le ONLUS – Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale disciplinate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, le disposizioni in materia fiscale si applicheranno agli enti iscritti nel R.U.N.T.S. a decorrere dal termine previsto dall'art. 104 comma 2 del citato D.Lgs. 117/2017;

preso atto che, allorquando avverrà l'iscrizione presso il Registro Unico del Terzo Settore, la denominazione della Fondazione sarà integrata dall'acronimo "ETS";

attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

DETERMINA

Di prendere atto del nuovo Statuto della Fondazione "Ulaop CRT – Onlus - Un luogo amico dei piccoli", con sede in Torino, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

di iscrivere al n. 983 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private il nuovo Statuto, prevedendo inoltre che, allorquando avverrà l'iscrizione presso il Registro Unico del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 117/2017, la denominazione della Fondazione sarà integrata dall'acronimo "ETS".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

ALLEGATO “B” AL NUMERO 34029 DI FASCICOLO

Statuto
FONDAZIONE ULAOP – CRT ONLUS

Art. 1 - Costituzione, Denominazione, Sede, Ambito territoriale di operatività, Finalità e Durata

A seguito della trasformazione dell'Associazione U.L.A.O.P ONLUS – Un Luogo AmicO dei Piccoli è costituita, su iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, una Fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione “Fondazione ULAOP – CRT ONLUS – Un Luogo AmicO dei Piccoli”, anche denominata FONDAZIONE ULAOP – CRT ONLUS.

Inoltre, a seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione di “Fondazione ULAOP – CRT ETS – Un Luogo AmicO dei Piccoli”, anche denominata “FONDAZIONE ULAOP – CRT ETS” (di seguito, per brevità, la “Fondazione”).

La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica ed opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione.

La Fondazione è disciplinata dagli art. 14 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente statuto e da quanto previsto nel Codice del Terzo Settore, così come introdotto dal D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

La Fondazione ha sede legale in Torino in via XX Settembre n. 31 ed opererà prevalentemente nel territorio torinese e, comunque, nell'ambito della Regione Piemonte.

La Fondazione non ha fini di lucro. Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale, così come identificate dall'art. 5 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e Finalità della Fondazione

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, così come identificate dall'art. 5 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

In particolare, per la realizzazione dei suoi scopi e nell'intento di agire a favore della collettività, la Fondazione si propone di:

1. facilitare l'accesso alle attività extrascolastiche da parte delle famiglie in condizioni economiche o sociali svantaggiate, anche fornendo soluzioni alle crescenti esigenze lavorative dei genitori;
2. permettere lo svolgimento di attività assistenziali, culturali, sociali, educative e ricreative come mezzo di formazione dei bambini, degli adolescenti e dei loro genitori, con un'attenzione particolare alle situazioni di disagio;
3. offrire un supporto concreto per integrare il funzionamento del servizio scolastico o formativo, attraverso il sostegno all'organizzazione delle attività quotidiane della vita familiare e il miglioramento della gestione dei tempi e delle relazioni interpersonali all'interno delle famiglie;

4. favorire la diffusione della cultura del recupero e del riciclo creativo di materiali usati, valorizzandone il significato e la qualità;
5. sostenere la famiglia come pilastro fondamentale della società e struttura portante dei processi di innovazione e di cambiamento, promuovendo lo sviluppo e l'aggregazione sociale dei nuclei familiari in uno spazio dedicato alla conoscenza reciproca e al confronto tra saperi ed abilità differenti;
6. svolgere attività di sensibilizzazione, informazione e formazione nei confronti dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie, volte alla valorizzazione della diversità culturale, degli scambi tra culture differenti e dell'inserimento sociale nelle scuole e negli ambienti di formazione e di aggregazione. In particolare, la Fondazione intende promuovere il dialogo e la positiva contaminazione di esperienze ed orientamenti diversi per favorire la cooperazione e l'integrazione delle famiglie immigrate;
7. realizzare attività che stimolino nei bambini e negli adolescenti le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, operando per approfondire l'importanza educativa e formativa del gioco;
8. promuovere iniziative volte a favorire un clima di apertura verso l'esterno, affrontando con gli occhi del bambino e dell'adolescente problematiche particolarmente sentite nella società;
9. favorire il dialogo tra i diversi attori istituzionali presenti sul territorio e operanti nei settori dell'educazione e sostegno ai bambini, agli adolescenti e alle famiglie in difficoltà;
10. svolgere attività di ricerca finalizzata all'esame delle tematiche della famiglia e del conseguenziale benessere dei bambini e degli adolescenti.

La Fondazione si prefigge di perseguire tali scopi nei seguenti modi:

- sperimentando modalità innovative che garantiscano una maggiore sostenibilità nel tempo e un rafforzamento della *capacity building* dell'organizzazione, che puntino ad una maggiore responsabilizzazione della società civile e che stimolino la costruzione di reti e collaborazioni con altre fondazioni, associazioni, enti, *partner* – anche commerciali – o centri studi con analoghe o simili finalità;
- promuovendo la progettazione partecipata e volontaria delle famiglie alle iniziative della Fondazione, invitandole a farsi parte attiva e propositiva nella vita dei servizi offerti attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio di conoscenze e competenze;
- stimolando l'affermazione di una cultura della solidarietà e dell'accoglienza attraverso la diffusione di pratiche di reciprocità e forme di condivisione tra famiglie.
- partecipando a bandi o progetti, anche europei, finalizzati alla valorizzazione delle attività della Fondazione, così come illustrate in precedenza;
- svolgendo attività di ricerca sulle tematiche in precedenza illustrate;
- effettuando erogazioni liberali a enti non profit del terzo settore per supportare e agevolare il sostegno alle famiglie in difficoltà;
- promuovendo, anche mediante partnership esterne, attività di ricerca tese a misurare l'impatto sociale delle azioni a favore delle famiglie, nonché delle attività svolte o finanziate dalla Fondazione.

Oltre alle attività di interesse generale di cui sopra, la Fondazione potrà inoltre esercitare "attività diverse", così come previsto dall'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, che dovranno essere secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Nello svolgimento delle sue attività la Fondazione può avvalersi anche delle prestazioni gratuitamente fornite dai volontari. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo. Ai volontari possono soltanto essere rimborsate dalla Fondazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa opportuna documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I volontari devono essere iscritti in un apposito registro, tenuto dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- Fondo di dotazione;
- Fondi di gestione vincolati
- Fondi di gestione non vincolati

La fondazione amministra il proprio patrimonio osservando criteri prudenziali di rischio e di economicità in modo da conservarne il valore nel tempo e da ottenerne una adeguata redditività.

Il fondo di dotazione (patrimonio minimo) della Fondazione è pari a euro 30.000.

Laddove il fondo di dotazione (patrimonio minimo) risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite o disavanzi di gestione, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 - Fondi di Gestione

I Fondi di Gestione della Fondazione sono classificati in:

- fondi di gestione vincolati
- fondi di gestione non vincolati (o liberi)

I fondi di gestione vincolati sono quelli che per decisione del Consiglio di amministrazione o di soggetti donatori terzi hanno un vincolo di destinazione specifico.

I fondi di gestione non vincolati o liberi sono originariamente costituiti dagli avanzi di tutti gli esercizi precedenti dell'Associazione U.L.A.O.P e sono incrementati da eventuali contributi, donazioni, disposizioni testamentarie, ecc. privi di destinazione.

I fondi di gestione non vincolati o liberi, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, potranno essere incrementati con riserve libere o con avanzi di gestione.

Art. 5 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente;
- c. il Vice Presidente;
- d. l'Organo di controllo;
- e. il Comitato Scientifico.

5.1. - Il Consiglio di Amministrazione

I membri del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il Presidente e il Vice Presidente, sono eletti dal Fondatore, durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rinnovabili. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) consiglieri.

I Consiglieri, prima di accettare la carica e durante tutto il loro mandato, devono rispettare le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

I consiglieri possono essere scelti, oltre che tra i rappresentanti del Fondatore, anche tra persone con qualificate competenze nel settore di operatività della Fondazione.

Nel caso in cui vengano a mancare, per qualunque ragione, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Fondatore provvede alla loro sostituzione. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione a cui partecipano.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ed ogniqualvolta la maggioranza dei membri in carica dello stesso lo ritenga necessario e quindi ne chiedi la convocazione. E' presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente e, in caso di assenza od impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente mediante avviso scritto, recante l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, spedito per telefax, posta elettronica o lettera raccomandata A.R. o consegnato a mano almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con un preavviso di 48 ore. Con le stesse modalità e termini devono essere convocati anche i membri dell'Organo di controllo.

I verbali di tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti a cura del segretario (scelto dal Presidente, anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione) e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente o da chi ha presieduto la riunione, e vengono conservati agli atti della Fondazione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in audio o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di trasmettere, ricevere e visionare documenti, di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di gestione della Fondazione, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, tra cui in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

- a. predisporre e approvare, sulla base delle tempistiche di cui all'art. 6 del presente Statuto, e previo parere dell'Organo di controllo, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo per ciascun esercizio;
- b. definire le linee di indirizzo generale della Fondazione, anche sulla base di proposte e pareri del Comitato Scientifico, e curare la gestione della Fondazione;
- c. programmare iniziative e progetti specifici di servizio e di formazione dei volontari;
- d. istituire o chiudere sedi secondarie ed unità locali;
- e. attribuire le cariche al proprio interno;
- f. deliberare gli eventuali emolumenti agli organi, nella misura proposta dal Fondatore;
- g. decidere su ogni provvedimento ritenuto utile per il buon andamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi, nonché su ogni atto di carattere patrimoniale, economico e finanziario per la gestione della Fondazione stessa, senza limitazioni di sorta;
- h. deliberare l'impiego dei fondi di cassa e di banca;
- i. accettare donazioni, eredità, legati, lasciti e contributi da parte di terzi;

- j. deliberare l'acquisto e la vendita di beni mobili ed immobili;
 - k. assumere e licenziare personale dipendente;
 - l. provvedere ad ogni incombenza rimessa alla sua competenza;
 - m. deliberare in merito all'eventuale destinazione di una parte degli avanzi di gestione ad incremento del fondo di dotazione indisponibile o al patrimonio vincolato
 - n. procedere alle modifiche del presente Statuto, previo parere favorevole del Fondatore.
- Per le operazioni in conflitto di interessi si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

5.2 - Il Presidente e il Vice Presidente

Al Presidente è attribuita, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente. Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della Fondazione:

- a. cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b. vigila sulla coerenza delle attività svolte o da svolgersi con gli obiettivi e le motivazioni ideali della Fondazione;
- c. vigila su tutti gli aspetti economici ed amministrativi della Fondazione;
- d. svolge tutti i compiti e le funzioni che gli sono affidati dal Consiglio di Amministrazione;
- e. provvede alle convocazioni del Consiglio di Amministrazione e ne presiede le relative riunioni;
- f. predispone una relazione sull'attività della Fondazione e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione unitamente ai bilanci annuali.

5.3 – L'Organo di controllo

L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno degli effettivi deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti, incluso il Presidente del Collegio, sono nominati dal Fondatore.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rinnovabili.

Il compenso dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti è definito dal Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Almeno un componente dell'organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

All'organo di controllo si applica inoltre quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. lgs 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

La periodicità e le modalità di riunione dell'Organo di controllo e di esercizio delle funzioni attribuitegli sono decisi dal Presidente dell'Organo stesso.

I membri dell'Organo di controllo devono partecipare a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organo di controllo esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

I verbali di tutte le riunioni dell'Organo di controllo sono redatti a cura di uno dei suoi membri e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente o da chi ha presieduto la riunione, e vengono conservati agli atti della Fondazione.

5.4 – Revisione legale dei conti

L'organo di controllo, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al superamento dei limiti di cui al citato art. 31, comma 1 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, il Fondatore, in alternativa, potrà affidare la revisione legale ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'incarico di revisione legale dura 3 (tre) anni ed è rinnovabile.

5.5 - Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre e sino ad un massimo di sette membri nominati dal Consiglio di Amministrazione e raggruppa esponenti scientifici, personalità istituzionali e figure emblematiche nel campo di attività di cui all'art. 2.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rinnovabili.

Il Comitato Scientifico viene convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno, nonché ogni qual volta ne facciano richiesta almeno due membri, ed ottempera ai seguenti compiti:

- formula proposte su attività nel campo sociale, educativo, didattico, culturale e ricreativo della Fondazione;
- esprime pareri sui progetti e sui programmi di attività ad esso sottoposti;
- predispone e valuta pubblicazioni ed altre iniziative scientifiche sulle tematiche istituzionali della Fondazione.

I membri del Comitato Scientifico possono avere una remunerazione così come definita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 – Esercizio finanziario e Bilanci

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il bilancio di previsione per l'esercizio successivo che sottopone al preventivo parere dell'Organo di controllo.

Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il bilancio consuntivo che sottopone al preventivo parere dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di amministrazione deposita il bilancio consuntivo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio stesso.

In presenza di particolari ragioni l'approvazione e il deposito del bilancio consuntivo potrà avvenire entro il 30 giugno successivo.

Laddove necessario, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio sociale, curandone il deposito e la pubblicazione secondo la normativa in vigore.

È vietata qualsiasi distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione, così come previsto dall'art. 8 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

La Fondazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7 – Estinzione della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza di almeno i tre quarti dei suoi componenti, delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statuari.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, definendone anche il relativo compenso.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore appositamente individuati dal Fondatore tra gli enti con finalità affini a quelle della Fondazione, sia per area di intervento sia per specificità degli scopi perseguiti.

È escluso qualsiasi rimborso al Fondatore.

Art. 8 - Controversie, Foro esclusivo

Qualunque controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione dell'atto costitutivo della Fondazione e/o del presente statuto e dei regolamenti interni della Fondazione, così come qualunque controversia fra la Fondazione e il Fondatore, o fra il Fondatore e gli Organi della Fondazione e/o i loro membri, che non possa essere composta amichevolmente all'interno e nell'ambito della Fondazione stessa e che non venga devoluta alla cognizione di uno o più arbitri mediante apposito accordo compromissorio sottoscritto da tutte le parti contendenti, sarà di esclusiva competenza del Foro di Torino.

Art. 9 – Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 11 maggio 2022

F.ti: Cristina GIOVANDO

Alessandro RISI

Benedetta MAINA

Andrea GANELLI

